

COMUNE DI PERRERO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060


ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI C.C.
N° 66 DEL 11.06-91

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
NE DI VANTAGGI ECONOMICI

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COM.LE



ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell' art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l' attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente Regolamento:

a) per "concessione di sovvenzioni", si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc.....aventi rilevante entità;

b) per "concessione di contributi", si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.....;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", si intende l' erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall' art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzioni di vantaggi economici", si intende la fruizione di un bene di proprietà dell' ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.....) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ARTICOLO 3
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera a) e b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc... non aventi personalità giuridica, che svolgano attività finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità amministrata.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 4

SCOPO DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati e privati, aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ARTICOLO 5

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Gli interventi potranno essere assegnati, previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell' Ente, il quale si assume la piena responsabilità del contenuto della medesima.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- la natura giuridica del soggetto richiedente;
- l' oggetto dell' iniziativa o dell' attività;
- i fini di pubblico interesse perseguiti;
- i costi complessivi ripartiti nelle voci di entrata e di spesa con l' indicazione di eventuali contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati ai quali sia stata fatta analogha richiesta;
- l' entità dell' intervento richiesto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta Comunale dovrà provvedere con deliberazione motivata all' assegnazione degli interventi nei limiti delle disponibilità di bilancio, dandone comunicazione al richiedente.

ARTICOLO 6

EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI

Le sovvenzioni ed i contributi saranno erogati con apposita deliberazione della Giunta Comunale previa presentazione di idonea rendicontazione sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell' Ente, che si assume la piena responsabilità del contenuto della medesima.

Il rendiconto oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati conseguiti dall' iniziativa.

La somma da erogarsi non potrà essere superiore a quella precedentemente assegnata e neppure superiore alla differenza costi-ricavi risultante dal rendiconto presentato.

La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati potrà procedere, sulla sovvenzione o contributo acconti proporzionati al grado di attuazione dell' iniziativa.

In caso di grave difformità con il programma presentato, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

ARTICOLO 7

SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone residenti in zone colpite da gravi calamità.

L' esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile.

Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

ARTICOLO 8

FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Con gli interventi in questione, come definiti dall' art. 2, comma 1, lettera c), l' Amministrazione Comunale intende concorrere al superamento delle situazioni di indigenza o di particolari casi contingenti.

ARTICOLO 9

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI E DEGLI AUSILI FINANZIARI

La concessione dei sussidi e degli ausili finanziari é disposta dalla Giunta Comunale su richiesta degli interessati o su proposta dei competenti servizi sociali.

La domanda dovrà indicare:

- la situazione di indigenza o di necessità del richiedente debitamente documentata;
- l' indicazione di contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati ai quali sia stata fatta analoga richiesta;
- l' entità dell' intervento richiesto.

ARTICOLO 10

EROGAZIONE DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

I sussidi e gli ausili finanziari saranno erogati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con apposita deliberazione della Giunta Comunale che determinerà l' ammontare delle provvidenze nei limiti delle disponibilità di Bilancio, nonchè le modalità di erogazione.

Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ARTICOLO 11

SOGGETTI BENEFICIARI DI VANTAGGI ECONOMICI

Possono beneficiare di vantaggi economici, come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc....non aventi personalità giuridica.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 12

SCOPO DELLA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ARTICOLO 13

NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- al godimento di un bene comunale mediante la concessione in uso di locali, arredi ed attrezzature comunali per consentire lo svolgimento di attività, manifestazioni, convegni;
- alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata (trasporto, mensa, ecc...).

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ARTICOLO 14

PROCEDURE PER OTTENERE IL GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE

Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda indicando:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) i motivi della richiesta;
- c) l'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta con apposita deliberazione motivata, recante le modalità della concessione.

Gli estremi del provvedimento saranno comunicati al richiedente.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale di assistenza.

ARTICOLO 15

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe e la concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 16
RINVIO A LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non é espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme relative ai regolamenti comunali speciali e le leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 17
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.-